



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Segreteria Direzione Generale

direzionegenerale@uniss.it

Responsabile:

dott.ssa Lilliana Manca لمانقا@uniss.it tel. 079 228853

Staff:

Rosalia Maria Mossa rmossa@uniss.it tel. 079228866

Barbara Viridis bviridis@uniss.it tel. 079228852

Rep. n. _____ Prot. n. _____ del _____ Allegati _____

Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

**Direttore e Responsabile Amministrativi
dei Dipartimenti**

Dirigente

**Coordinatore Area Didattica
Coordinatrice Sistema Bibliotecario di Ateneo
Responsabile di Ufficio**

Tutto il personale dell'Ateneo

**Oggetto: Linee direttive in merito all'applicazione del Decreto Legge 21/09/2021, n. 127.
Estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" che integra e modifica il precedente Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.

All'art. 1 del suddetto Decreto Legge si dispone che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche, e quindi anche a tutto il personale universitario, per accedere ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, cosiddetto "green pass".

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 ha confermato che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni deve essere quella svolta in presenza.



Le disposizioni relative al cosiddetto green pass si applicano anche a tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell'Ateneo, svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.

Si evidenzia che l'art. 5 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 21/9/2021 n. 127 dispone che a partire dal 19 settembre 2021, salvo future modifiche ed integrazioni della normativa vigente, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19, già emesse per completamento del ciclo vaccinale, verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. Così come confermato nelle FAQ del sito web del Ministero della Salute *"l'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi"*.

Ai soggetti che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4/08/2021, non si applicano le disposizioni indicate. La circolare citata, prevede che le certificazioni di esenzione vaccinale possono essere rilasciate esclusivamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale di libera scelta dell'assistito, ma, in quest'ultimo caso, esclusivamente qualora gli stessi medici operino nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale.

L'Amministrazione non è pertanto abilitata ad accettare né certificazioni di esenzione vaccinale che non siano rilasciate dai soggetti abilitati su indicati, né eventuale ulteriore documentazione medica, se non accompagnata da regolare certificazione di esenzione vaccinale.

Le certificazioni che rispettano i criteri sopra indicati saranno sottoposte alla verifica del Medico Competente dell'Ateneo.

I dipendenti senza certificazione verde e i dipendenti che comunicano di non essere in possesso della predetta certificazione non possono accedere alle strutture universitarie e vengono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della stessa certificazione o fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel frattempo. Gli stessi dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non saranno sottoposti ad alcun procedimento disciplinare; tuttavia, per tutti i



giorni di assenza ingiustificata, l'Amministrazione non potrà erogare alcuna retribuzione né qualsiasi altro tipo di compenso e emolumento, comunque denominato.

I dipendenti che non possiedono idonea Certificazione Verde Covid19, per poter accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad effettuare apposito test antigenico rapido o molecolare, presso le farmacie abilitate, le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale, con una cadenza temporale al momento fissata in 72 ore, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/09/2021, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1/10/2021, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 6/08/2021, n. 111. A tale riguardo, si informa che il Protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e le Associazioni Farmaceutiche ha fissato la tariffa massima del test in 15 euro.

I dipendenti che hanno effettuato il test antigenico rapido o molecolare sono tenuti ad esibire, su richiesta, l'apposita certificazione temporanea al proprio responsabile o ad altro soggetto da esso delegato; la certificazione ha una validità di 72 ore dall'esecuzione del test, pertanto il dipendente è tenuto a ripeterla allo scadere del termine.

Per le violazioni delle regole succitate, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 del Decreto-Legge 127/2021, è applicata una sanzione pecuniaria variabile da 600 a 1500 euro; ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, la permanenza nel luogo di lavoro con certificazione scaduta equivale al mancato possesso di certificazione.

Fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente per i dipendenti in possesso di valida certificazione di esenzione vaccinale, si può concedere l'espletamento della propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora questa possa essere svolta anche da remoto. L'autorizzazione allo "*smart working*" è rilasciata solo su richiesta formale dell'interessato, corredata da una dichiarazione del proprio responsabile di riferimento attestante la possibilità di svolgere l'attività lavorativa anche in modalità di lavoro agile.

La legge 133/2021 ha inoltre prorogato fino al 31/12/2021 lo status di "lavoratore fragile": per "lavoratore fragile" si intende il lavoratore contemplato tra le tipologie indicate dall'art. 26, comma 2 del Decreto legge 17/03/2020, convertito con modifiche dalla Legge 24/04/2020, n. 27. La certificazione dello "status" di lavoratore fragile può essere



rilasciata esclusivamente dai competenti organi medico-legali e la sua conformità dovrà essere sottoposta dall'Amministrazione al Medico Competente di Ateneo.

I soggetti a cui viene attribuito lo status di "lavoratore fragile" possono essere autorizzati a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile fino al 31 dicembre 2021, qualora le proprie mansioni siano compatibili con tale modalità.

Le presenti disposizioni potranno essere modificate in sede di adozione del POLA (Piano Organizzativo per il Lavoro Agile), oltre che in caso di modifica della normativa nazionale attualmente vigente in data antecedente al 31 dicembre 2021.

L'Ufficio Gestione Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario, l'Ufficio Gestione Docenti, il Servizio per la Prevenzione e la Protezione, il Referente Covid di Ateneo e il Medico Competente restano a disposizione, secondo le rispettive competenze, per eventuali ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della presente nota.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Marco Breschi)